

COMUNE DI EMARESE

REGOLAMENTO

GESTIONE ACQUEDOTTO

ART. 1

Fornitura dell'acqua

Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveraggio del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili di cui all'art. 2 del presente regolamento.

L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai fabbisogni, per aree verdi, orti e giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto.

In caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

L'acqua di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2 non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso ricreativo e sportivo di qualsiasi genere (piscine, innevamento artificiale,...), per le attività di autolavaggio, per impianti di climatizzazione a ricambio continuo.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, alle condizioni e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e sempre limitatamente alla quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua può essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si impegnino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme che seguono.

L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune. In deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.

Ai sensi dell'art. 45 della L. 47/1985, le concessioni di utenza, sia normali che speciali possono essere concesse esclusivamente a favore di fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 6 agosto 1967.

ART. 2

Concessioni speciali

L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per cantieri edili, per usi temporanei e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso può essere rilasciata una concessione speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità, calamità naturale o di altra forma maggiore e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotto sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

A tal fine gli utenti che intendono usufruire delle autorizzazioni speciali, dovranno recarsi presso l'Ufficio Tecnico comunale, per la presentazione della richiesta di fornitura di un ulteriore contatore. La spesa di fornitura e di installazione del contatore stesso saranno a carico del richiedente.

ART. 3

Vincoli speciali

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento a mezzo di suoi incaricati, le diramazioni ed apparecchiature interne ed esterne all'edificio per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

ART. 4

Domanda di allacciamento e/o fornitura

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale e la relativa fornitura, i richiedenti (esclusivamente proprietario, amministratore o rappresentante legale) dovranno presentare all'Ente regolare domanda su apposito modello fornito dall'Ente, segnalando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento e l'uso cui l'acqua deve servire.

Nella richiesta dovranno inoltre chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il Comune di residenza, la via (o frazione) e il numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza e per il recapito delle bollette, se diverso da quelle sopraindicato;
- la planimetria dell'immobile da allacciare con indicata la destinazione dei vani;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento e che lo accetta senza riserve.

La richiesta di allacciamento ai condomini deve essere sottoscritta dall' Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

La richiesta di sola fornitura potrà essere presentata anche da locatari o conduttori in possesso di regolare contratto di locazione registrato e della durata minima di un anno.

Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

L'allacciamento, eseguito a cura dell' Amministrazione o da eventuali ditte di gestione, potrà avere luogo soltanto dopo che il richiedente avrà sottoscritto con l'Ente un contratto che dovrà essere stipulato dal Responsabile del Servizio. Il richiedente dovrà provvedere al rimborso della spesa relativa al costo dell'allacciamento, regolarmente fatturato e fornito dal Comune, nonché al pagamento delle spese contrattuali. Qualora, se per servire un nuovo utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario dei terreni stessi.

L' allacciamento verrà eseguito nel termine di 15 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 5

Durata della concessione di fornitura

La durata minima della concessione di fornitura, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 2, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Qualora un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera da presentare all' Ente: la disdetta avrà effetto dal giorno in cui il Comune, con proprio personale o tramite una ditta specializzata, asporterà il contatore. L'asportazione di quest'ultimo dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 6

Divieto di utilizzare diversamente l'acqua

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART. 7

Variazione dell'utente

In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario e il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, i nuovi proprietari faranno richiesta per i nuovi allacciamenti (uno per ogni proprietario) a meno che non venga costituito un condominio, nel qual caso verrà segnalato il nominativo dell' Amministratore.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 8

Consumo minimo e categoria di utenza

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

1. Utenze domestiche;
2. Utenze non domestiche;

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore, tra cui l'allevamento di animali e le attività di lavorazione del latte.

ART. 9

Prezzo dell'acqua

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale e per i beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti. La tariffa si presenta distinta in rapporto alla potenza dei contatori e suddivisa in scaglioni in base al consumo di acqua.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

ART. 10

Tariffe di favore

Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite.

ART. 11

Provvidenza a favore degli allevatori

Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura. L'installazione del contatore verrà eseguita dall'Amministrazione comunale che ne addebiterà le spese all'utente.

Gli allevamenti di bestiame delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., potranno beneficiare di una tariffa agevolata determinata dal competente organo deliberante dell'Ente.

ART. 12

Quota fissa

I contratti di fornitura prevedono, a prescindere dai consumi, il pagamento di una quota fissa annuale che verrà determinata dal competente organo deliberante dell'Ente. Ai sensi del punto

6.1.1., comma 2 della deliberazione della giunta Regionale n. 4149 del 02.12.2005, la quota fissa è applicata a ciascuna unità immobiliare servita, indipendentemente dalla presenza o meno di un contatore specifico, ed è definito dal sub-Ato in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo di tutte le utenze domestiche del sub-Ato, l'importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo. L'obbligo di corresponsione della quota fissa deriva non dalla presenza di un contatore ma dal fatto che l'unità immobiliare sia collegata al servizio in oggetto.

ART. 13

Consumi, letture e riscossione delle bollette

In relazione alle caratteristiche climatiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture dovranno essere eseguite entro **il 31 agosto** di ogni anno da parte dell'utente.

Il comune si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione per verificare la correttezza delle letture.

Se entro la scadenza del 31 agosto l'utente non avrà fatto pervenire la lettura del contatore, vi provvederà l'incaricato del comune con addebito del costo relativo, stabilito annualmente in sede di approvazione delle relative tariffe.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni (quota fissa) e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per la riscossione del canone relativo alla quota fissa annuale e del consumo dell'acqua, si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali del Comune. Quanto dovuto verrà pagato – in un'unica soluzione o in due rate entro le scadenze indicate sulle bollette stesse - alla tesoreria-esattoria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altra persona da questi appositamente incaricata.

In caso di ritardato pagamento:

dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito;

trascorsi ulteriori 10 giorni dalla scadenza di pagamento del primo avviso di sollecito il comune provvederà all' inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata.

Scaduto il termine fissato dalla raccomandata il Comune può sospendere l'erogazione senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.

Sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza della fattura a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta del ruolo successivo.

Qualora il concessionario non effettuasse il pagamento del canone e dei consumi, dovrà corrispondere, oltre alla quota scaduta, gli interessi a tasso legale sull' importo, fatto salvo il diritto dell' Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 .

Anche per quanto riguarda gli utenti del solo servizio fognatura, scaduti i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, il Comune procederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza dopo aver saldato ogni addebito nei confronti dell'Amministrazione riguardo a fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente art. 4. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. L'allacciamento verrà effettuato dalla ditta incaricata previo pagamento di tutte le spese contrattuali ed accessorie. L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti, rimborsare alla Ditta appaltatrice del servizio, sulla base del prezzario approvato dal competente organo deliberante dell'Ente, le spese effettive sostenute per il collegamento dell'utenza all'interno del pozzetto disposto dal Comune.

ART. 14

Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente, nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti. Tuttavia il Comune non si impegna, in modo assoluto, né all'erogazione in tutte le ore del giorno, né alla quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto. Pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenze di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovuti ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, ecc.), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione del servizio.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti sulla propria condotta, e non potranno in ogni caso manovrare le apparecchiature poste nei pozzetti comunali salvo casi di forza maggiore.

ART. 15

Allacciamento o "presa"

Le opere idrauliche di derivazione comprese tra la condotta principale con relativi accessori (compreso l'apparecchio di misurazione in seguito denominato "contatore") e l'innesto con la rete di distribuzione privata, costituiscono "l'allacciamento".

ART. 16

Esecuzione degli allacciamenti

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto comunale, nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà, di norma, direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito, a spese del concessionario, secondo le norme tecniche o di convenienza dettate dal Comune, secondo le seguenti disposizioni:

l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle all'interno del pozzetto da due valvole. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale.

Se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto nel punto ritenuto più idoneo dall'Amministrazione, a cura e spese dell'amministrazione stessa.

Se l'utente, in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, (es. distanza del pozzetto esistente superiore a 30 m lineari) ritenga più opportuno eseguire un nuovo pozzetto in un luogo diverso da quello indicato, tale pozzetto potrà essere realizzato, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale, previo parere dell'Ufficio Tecnico rilasciato entro 15 giorni. Detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico. L'interessato dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio e la data presunta di fine lavori.

Per gli stessi motivi di convenienza ed economicità citati nel comma precedente, qualora non fosse facilmente raggiungibile il pozzetto comunale, l'utente può eseguire l'allacciamento all'interno di un pozzetto privato già esistente purché questo sia facilmente accessibile ed ispezionabile dal personale comunale o dalla ditta di manutenzione. Detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.

Il pozzetto deve comunque avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime di cm. 100 X 100 X 100 con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20. Ogni manutenzione, riparazione o sostituzione del contatore resta a carico dell'utente previa segnalazione all'Amministrazione.

Il contatore e la saracinesca di deflusso dovranno corrispondere alle specifiche tecniche indicate dall'Amministrazione comunale e saranno piombati dal personale autorizzato non appena installati: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale.

Nel caso di edifici con più unità abitative prive di parti condominiali, produttive e/o commerciali, gli utenti dovranno fare richiesta di un allacciamento per ogni unità immobiliare, con le medesime modalità descritte negli articoli del presente regolamento.

I fabbricati con unità abitative e produttive e/o commerciali dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati in modo da dividere la parte abitativa dal resto del fabbricato.

E' fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

ART. 17

Reti di distribuzione

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà, sono definite reti di distribuzione e saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese.

Dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrato a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la direzione del personale dell'ufficio tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico.

Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna. Sarà altresì possibile, a seguito di accordo con il concessionario, che la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, possa essere eseguita dal privato e assunta in carico dall'amministrazione, previo rimborso del costo se relativa ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge, nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 18

Forme autonome di approvvigionamento idrico

Tutti gli insediamenti civili e produttivi non allacciati all'acquedotto comunale, ma allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di attingimento dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.

L'installazione del contatore verrà effettuata seguendo le indicazioni e sotto il controllo dell'Amministrazione comunale.

Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico comunale al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore nel posto stabilito dall'Amministrazione comunale.

La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. 19

Modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione

I pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 140 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 50 cm. tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 120 x 120, con soletta superiore in c.a. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carrabile.

Lo scavo:

Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dall'Ente di cui è pertinenza la sede stradale. Per

quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi Enti od uffici.

Se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.

Nell' attraversamento di strade comunali, la condotta dovrà essere posta ad una profondità minima di cm. 100 sotto il piano viabile con un tubo camicia in P.V.C. pesante di almeno 200 mm. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell' Ente secondo le modalità che seguono.

Il reinterro per scavi su strade:

dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi, e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in 4 fasi:

-1^ fase. reinterro come al punto precedente;

-2^ fase: getto dello spessore di 15-20 cm. (25 cm. per gli attraversamenti) di calcestruzzo dosato con 150 Kg/mc di cemento tipo R 325, livellato ad una quota inferiore di cm. 3 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile;

-3^ fase. stesura e cilindatura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 50 per ogni bordo dello scavo;

-4^ fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

ART. 20

Norme per gli impianti interni

Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere controllati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc, dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm sul massimo livello raggiungibile dell'acqua negli stessi apparecchi.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo o alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

ART. 21

Attraversamento di terreni privati

L'esecuzione delle reti di distribuzione da parte dell'utente è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei permessi di passaggio.

ART. 22

Proprietà dell'allacciamento

Tutto quanto fa parte dell'allacciamento rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pure in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti, a meno di specifica assunzione in carico da parte dell'Amministrazione.

ART. 23

Modifica degli allacciamenti

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART. 24

Rifacimento di allacciamenti esistenti

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per motivi di adeguamento o per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, saranno realizzati a cura e spese del concessionario.

ART. 25

Responsabilità dell'allacciamento

Il Concessionario è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria e straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il Concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il Concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

Il Concessionario è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco di cui all' art. 29.

Il concessionario dovrà in tal caso rimborsare le spese occorrenti per le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

ART. 26

Verifiche a carico del concessionario

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

ART. 27

Rifiuto di sottostare a verifiche

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, verrà notificato all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite, nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

ART. 28

Lavori di manutenzione, ripristino o modifica

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 27 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di

inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni delle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle opere sull'utente.

Gli interventi effettuati da parte di dipendenti del Comune o da ditta incaricata della manutenzione della rete idrica, se riguardanti tratti privati e non di competenza del Comune, dovranno essere rimborsati sulla base di quanto annualmente stabilito. Per tali interventi, l'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di intervenire secondo criteri di discrezionalità e in base all'urgenza.

ART. 29

Verifica del contatore

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all' Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune autorizzerà la sostituzione del l'apparecchio entro 30 giorni, dopo averne verificato il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nell' indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

a) se nel primo anno di esercizio, sulla base della lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;

b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Non si procederà a conguagli o altre rideterminazioni di consumi per periodi superiori all'anno a partire dalla data di segnalazione dell'utente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

ART. 30

Impianti speciali

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di

approvvigionamento misto (acquedotto comunale-sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "sconnettore" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento di detto dispositivo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: - impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitario abituali.

Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritte.

E'obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'Amministrazione del giorno ed ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa.

Il Comune potrà richiedere la rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

ART. 31

Chiusura delle prese in caso di incendio

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali.

ART. 32

Idranti pubblici

Lungo il tracciato dell'acquedotto, secondo il piano di intervento razionale di antincendio sono dislocati degli idranti o prese apposite.

Gli idranti e le prese antincendio in caso di necessità sono a disposizione dei VV.FF. e degli eventuali loro gruppi volontari locali. Questi ne possono verificare il funzionamento durante l'ispezione periodica di controllo. A nessun altro, eccetto il personale comunale e di manutenzione, è permesso di utilizzare gli idranti e le prese antincendio se non in caso di incendio.

ART. 33

Bocche antincendio

E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come queste ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

ART. 34

Reti antincendio

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal comando VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

ART. 35

Fontanili

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio-ornamentale, e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti e a qualsiasi altra esigenza specificata nel presente regolamento. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

ART. 36

Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzioni è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di prese, e comunque nelle aree circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6, comma 2, DPR 24/05/1988 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei metri 10 che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame od il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di sostanze corrosive per le tubazioni.

ART. 37

Eventuali modificazioni delle presenti norme

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua.

ART. 38

Acqua privata ad uso civile

Ai sensi del DPR 24/05/1988 n. 236 e del DM Sanità 26/03/1991, che determinano norme sui controlli sanitari delle acque destinate al consumo umano, gli utenti che utilizzano sorgenti private devono far pervenire annualmente al Comune le analisi previste dalla normativa suddetta e , inoltre, ai sensi del D.Lgs. 152/1999 (ex Merli), che detta le norme sullo scarico delle acque in pubblica fognatura, deve essere quantificata in metri cubi la quantità di acqua scaricata, al fine di applicare le tariffe di cui alla L. 36/1994 e dalla L.549/1995 e successive modificazioni.

Pertanto gli utenti utilizzatori di acqua privata dovranno recarsi presso l'Ufficio Tecnico comunale, con l'attestazione della potabilità dell'acqua, per la presentazione della richiesta di fornitura di contatore.